



comune di
PRATO

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2014

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 10.09.2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19.12.2019

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2022

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

Articolo 4 - Diritti degli animali

Titolo II - Disposizioni generali

Articolo 5 - Strutture preposte alla tutela degli animali

Articolo 6 - Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione

Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 8 - Detenzione di animali

Articolo 9- Rondini, balestrucci, rondoni e topini

Articolo 10 - Divieti generali

Articolo 11 - Abbandono di animali

Articolo 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Articolo 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 14 - Avvelenamento di animali

Articolo 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

Articolo 16 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Articolo 17 - Animali di proprietà nelle case di riposo

Articolo 17 bis - Possibilità di accesso presso istituti di cura

Articolo 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi

Articolo 19 - Manifestazioni e spettacoli con animali

Titolo III - Cani

Articolo 20 - Definizione

Articolo 21 - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 22 - Divieto di detenzione a catena

Articolo 22 bis - Dimensione dei recinti

Articolo 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 24 - Aree per la sgambatura dei cani:
definizione e regolamento.

Articolo 25- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Articolo 25 bis - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

Articolo 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Articolo 26 bis - Cucciolate

Articolo 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 28 - Detenzione dei cani da guardia

Articolo 29 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

Articolo 30 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Articolo 31 - Documenti da portare al seguito

Titolo IV - Gatti

Articolo 32 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 33 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 34 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Articolo 35 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Articolo 36 - Alimentazione dei gatti

Articolo 37 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 38 - Sterilizzazione

Articolo 39 - Custodia gatti randagi

Titolo V - Fauna selvatica ed esotica

Articolo 40 - Fauna selvatica

Articolo 41 - Fauna esotica

Titolo VI - Altre specie animali

Articolo 42 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica e della Myocastor Coypus

Articolo 43 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII – EQUIDI

Articolo 44 – Principi distintivi

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 45 - Sanzioni

Articolo 46 - Definizione delle sanzioni

Articolo 47 - Vigilanza

Articolo 48 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 49 - Norme transitorie

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 -Principi e finalità

1. Il Comune di Prato, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune di Prato, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune di Prato, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo -animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4. Il Comune di Prato, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune di Prato individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune di Prato, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune di Prato promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico -culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi.

Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

8. Il Comune di Prato, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9. Il Comune di Prato promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Articolo 3 -Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 -Diritti degli animali

1. Il Comune di Prato si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Strutture preposte alla tutela degli animali

1. La Città, tramite Propri uffici che saranno individuati, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con il Centro di Scienze Naturali di Galceti, e ogni altra struttura possa essere coinvolta .

3. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Prato nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 6 - Forum sui diritti degli animali. Istituzione

1. Il Comune di Prato, a supporto delle attività relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, può istituire, ai sensi

degli artt. 36 e 37 dello Statuto Comunale, consulte o altri organismi di partecipazione.

Articolo 7 -Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Prato.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 8 -Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi, anche tramite gli uffici preposti, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 9 -Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini (specie più piccola delle rondini)
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 10 -Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato;

dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
19. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Prato, la vendita, il trasporto, l'uso e il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
22. E' vietato l'acquattonaggio con qualsiasi specie di animali.
23. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Preposto, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.
24. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Prato, detenere animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.

Articolo 11 -Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodite con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 12 -Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 -Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

-areazione del veicolo;

-in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 14 -Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 15 -Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 16 -Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Il Comune di Prato promuove azioni di informazione e sensibilizzazione

affinché nei regolamenti condominiali vengano escluse norme che vietano la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice Civile.

Articolo 17 - Presenza degli animali nelle Case Di Riposo

1. Il Comune di Prato incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani, ospiti presso strutture residenziali, con i propri animali da compagnia o altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Pertanto, può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente o mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.

2. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie, gli uffici competenti del Comune e della ASL valutano la necessità di adeguamenti strutturali o di arredo per l'accoglimento degli animali, da parte delle R.S.A. che intendono attivare tale possibilità.

3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4. I servizi competenti della ASL o del Comune vigilano sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture.

Articolo 17 bis - Possibilità di accesso presso istituti di cura

1. Il Comune di Prato riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o situazioni di disagio non acute. A tal fine si impegna a favorire la diffusione presso le strutture sanitarie esistenti della Pet Therapy o l'incontro anche occasionale con i propri animali d'affezione.

Articolo 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre (3) dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina oltre i termini previsti dalla L.R. n.59/2009 (non più di cinque ore giornaliere), è vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 19 -Manifestazioni e spettacoli

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.

2. Gli spettacoli e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

TITOLO III CANI

Articolo 20 – Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 21 -Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Articolo 22

E' vietato detenere cani legati o a catena.

Articolo 22 bis – Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Articolo 23 -Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, nonché al Parco delle Cascine di Tavola.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, prevedendo l'utilizzo di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

3. Ai sensi del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", approvato con D.C.C. n. 123 del 21.07.2005, l'ingresso ai cani è rigorosamente vietato nel Parco delle Cascine di Tavola. In deroga a tale disposizione è istituito uno specifico percorso all'interno dello stesso come da cartografia (allegato 1 al presente Regolamento), che prevede l'accesso dal ricostruito Ponte Manetti. E' disposta in tale accesso, nonché negli altri punti di accesso al parco, idonea ed adeguata cartellonistica che indica chiaramente i percorsi consentiti (e non), informazioni sul Parco, sul sistema Natura 2000 e, ove possibile, le specie protette presenti. Nello specifico percorso sopra richiamato valgono le norme del comma n. 2.

Articolo 24 – Aree per la sgambatura dei cani: definizione e regolamento

1. **Definizione.** Le aree di sgambatura devono essere necessariamente recintate perchè il loro scopo è di lasciare i cani liberi del guinzaglio e per consentire e favorire la socializzazione con altri cani, ma sempre sotto la vigilanza attenta dei conduttori. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi recintati, espressamente riservati alla sgambatura

dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica contenente le norme di buona condotta da seguire, nonché delle opportune attrezzature (fontanello di acqua potabile, alberature e panchine) . In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la loro vigile responsabilità.

Agli accompagnatori resta l'obbligo di evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, per se stessi e per gli altri animali, o arrechino danni a cose (panchine, alberature, recinzioni ecc.).

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio riservato alla sgambatura degli animali, così come è obbligatoria la rimozione delle deiezioni solide da tutte le aree verdi e da tutte le strade e piazze della città come previsto dal successivo art. 25.

4. **Regolamento vigente nelle aree di sgambatura della città :**

a) l'accesso alla sgambatura è consentito a tutti i cani purché accompagnati dal/i rispettivo/i detentore/i;

b) L'accesso è consentito solo al/ai detentore/i munito di sacchetto e altri attrezzi per rimuovere le deiezioni del proprio cane, oltre a guinzaglio e museruola, aventi le caratteristiche indicate nell'art. 23 al c.2, da utilizzare in caso di necessità;

c) obiettivo principale di queste aree è di favorire la socializzazione e la convivenza dei cani. A questo scopo si chiede la collaborazione e la responsabilità dei detentori, per una corretta fruizione e per evitare occasioni di conflitto;

d) E' fatto divieto occupare l'area per lo svolgimento di attività (professionale o non professionale) di accompagnatore di cani per conto di terzi qualora comporti un uso dell'area di sgambatura che, per frequenza di accessi e per tempo di permanenza, impedisca la libera fruizione della medesima area da parte di altri utenti;

e) E' fatto divieto a chiunque di lasciare oggetti/materiali all'interno dell'area;

f) Per determinate aree di sgambatura, che insistono in luoghi densamente abitati della città e /o motivo di lamentele e contrasti fra i cittadini per la quiete notturna, potrà essere prevista una regolamentazione della fruizione mediante una definizione dell'orario di apertura e di chiusura, da prevedersi con apposita delibera di giunta.

Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Prato; tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore;

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e

commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.

4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento,

Art. 25 bis - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Prato.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, durante la corsa non può esserci più di un cane di grossa taglia.

3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico è responsabile nel caso in cui gli stessi sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Articolo 26 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art.26 bis – Cucciolate

I proprietari di cani entro 15 gg dalla nascita della cucciolata hanno l'obbligo di segnalarla al competente ufficio comunale ed alla asl.

Entro lo stesso termine di 15 giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di segnalare la scomparsa, la morte, e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Prato segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
7. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Articolo 28 -Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 29 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

1. La Città di Prato promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di organismi di raccordo con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

2. Detti organismi di cui al precedente comma 1., provvedono in particolare a quanto di seguito indicato:

- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Articolo 30 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.

3. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 31 -Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile anche volontarie.

Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 32 -Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Prato procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 33 -Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n.59/2009 artt. 34 e 35. Qualora gli uffici comunali preposti riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 34 -Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 35 -Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Prato, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi

all'ufficio preposto, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dagli uffici comunali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Comunale preposto che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Articolo 36 -Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 37 -Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 38 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Prato concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procederà altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 39 -Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali; per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate

all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune di Prato predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 40 -Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dal Regolamento G.R.T. n. 13/R del 25/02/2004 e s.m.i.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 41 -Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'art. 1 della Legge Regionale 28/10/1986, n° 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 42 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica e della Myocastor Coypus

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.
2. E' fatto divieto a chiunque di alimentare con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i colombi presenti sul territorio comunale.
3. Al fine di contrastare la preoccupante ed abnorme presenza di Myocastor coypus sul territorio del Comune di Prato, destinata ad aumentare stante la loro elevata capacità riproduttiva e considerati i danni di carattere agricolo, ambientale e di sicurezza idraulica. E' fatto divieto di lasciare in zone raggiungibili dai roditori qualsiasi cibo a loro congeniale. Il Comune di Prato, in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla base delle segnalazioni pervenute, attuerà le azioni necessarie a contenerne la crescita.

Articolo 43 -Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

4. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua.

TITOLO VII - EQUIDI

Art. 44 - Principi distintivi

1. Al cavallo da vita, utilizzato per la trazione di vetture, per le corse, o per altre attività ippiche in genere sono riconosciute funzioni non meramente strumentali, ma di carattere sociale, sportivo, ludico, affettivo o terapeutico e va trattato con rispetto e dignità proprie di un essere senziente. Il proprietario o detentore deve pertanto assicurarne lo stato di salute o di benessere sia durante le attività che nelle ore di riposo.
2. Detto cavallo, che dovrà essere registrato in anagrafe equina come cavallo "non PDA" (cioè escluso dal circuito alimentare umano), al momento in cui non sia più idoneo alle attività e funzioni svolte o per mancata idoneità all'abilitazione, non può essere macellato o ceduto per la macellazione.
3. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Le dimensioni dell'area di detenzione non potranno essere inferiori di mq. 800 per animale.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, oppure legati in aree all'aperto assicurandoli in un punto in modo che siano confinati in un determinato spazio; tale modalità può essere utilizzata solo sotto la costante supervisione del detentore.
5. Per gli equidi detenuti in box, questi dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, aumentati a m. 3x4 in caso di fattrici con puledro, con vano di accesso di altezza non inferiore a m. 3 e larghezza non inferiore a m. 1,20; detto vano dovrà essere formato da una porta con apertura doppia, con l'inferiore di altezza tale che l'equide possa guardare all'esterno.
6. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche; i cavalli anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.
7. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
8. Le autorizzazioni per lo svolgimento di gare di equini devono prevedere le seguenti prescrizioni: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 250 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 46.

Articolo 46 -Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 350 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: art. 10; art. 22; art. 23, commi 1 e 2; art. 24 c. 3; art. 26; art. 28, comma 2; art. 33, commi 1, 3 e 4; art. 37, comma 1; art. 40 commi 3, 4 e 7; art. 41, comma 3; art. 42.

2. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art. 18; art. 19, comma 1; art. 30; art. 31, comma 3;

Articolo 47 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. -Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Articolo 48 -Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 49 -Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 45 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Per quanto previsto dal presente regolamento in materia di accesso di animali sui mezzi del trasporto pubblico (art. 25 bis) si procederà entro il termine di 45 giorni a concertare tra Comune di Prato, Provincia di Prato e gestore del trasporto pubblico locale le necessarie modifiche alla carta dei servizi. (*comma 2. da eliminare in quanto il presente Regolamento è stato modificato all'art. 25 bis, come stabilito.*)

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.